



COMUNE DI SAN FIOR
PROVINCIA DI TREVISO

26 LUG. 1986

San Fior, li

Prot. N. 2849 /86

Pratica N. 83/83

Oggetto: Concessione n° 83/83 I° variante per l'esecuzione

di opere edilizie a norme di

LEIBALLI CARNI s.p.a.

IL SINDACO

Vista la domanda del ~~sig~~ Ditta LEIBALLI CARNI

residente in SAN FIOR via NAZIONALE

intesa ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di variante

ampliamento fabbricato industriale.-----

in via NAZIONALE su terreno censito in

Catasto: Comune di San Fior, Sez. / foglio IV

mappali 131 - 132 - 138 - 139 ecc.-----

— Vista la relazione del Tecnico Comunale in data 28.04.1986

— Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 07.07.1986

— Udito il parere della Commissione Edilizia in data 07.07.86

— Preso atto dei nulla-osta e pareri di =====



— Accertato che il richiedente è in possesso di titolo idoneo al rilascio della concessione;

- che le opere di che trattasi non sono soggette alla corresponsione di oneri di alcun genere.—

— Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive integrazioni e modifiche, e la legge 28-1-1977, n. 10, nonché la legge reg. 27-6-85 n. 61

CONCEDE

al Sig. DITTA LEIBALLI CAENI s.p.a. , con sede a
San Fior in via Nazionale;

l'esecuzione delle opere richieste secondo i grafici di progetto allegati.

Sono fissate le seguenti modalità:

— Il titolare la presente concessione, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e regolamenti, delle modalità ~~esecutive~~ fissate nella presente concessione.

— La presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

— denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile, conservandone in cantiere una copia vistata (Legge 5-11-1971, n. 1086).

— deposito della documentazione inerente l'isolamento termico, presso l'Ufficio Tecnico Comunale che ne rilascerà ricevuta.

— denuncia scritta dei nominativi del direttore dei lavori e dell'Esecutore dei lavori e della data di inizio e lavori entro sei giorni dalla data effettiva di inizio.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 30-4-1976, n. 373, prima di dare inizio agli impianti termici dovrà essere depositato il progetto all'Ufficio Tecnico Comunale che ne rilascerà ricevuta.

— Lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla legge 10-5-1976, n. 319 ottenendo la prescritta autorizzazione


La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La data di fine dei lavori dovrà essere comunicata entro sei giorni dalla data stessa.

IL SINDACO

-Dott. Remigio Fiorot-



Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della concessione e dei relativi allegati, in numero di *Tee*

San Fior

26 LUG. 1986

IL CONCESSIONARIO

gdm.